


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 11 del Consiglio comunale

OGGETTO: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI TENNO ALLA DATA DEL 31.12.2023.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **TREDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **20:30** presso la sala consiliare del Municipio di Tenno, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco	Presente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Assente
BERTI DANIELA	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Presente
CAZZOLLI VIVIANA	Consigliere	Presente
COBBE ANDREA	Consigliere	Presente
FRIZZI GIAN LUCA	Consigliere	Assente
GAIATTO GERARDO	Consigliere	Assente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Presente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TAROLLI ANDREA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
ZUMIANI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Sabrina Priami**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Giuliano Marocchi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI TENNO ALLA DATA DEL 31.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, all'art. 20 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nel contesto della Provincia di Trento, a seguito della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 175/2016, il legislatore provinciale ha recepito il TUSP in parte applicando direttamente alcune norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (come modificati dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19), gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

In particolare l'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. n. 1/2005, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della L.P. n. 19/2016, prevede che:

"Il comma 3-bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;*
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010."*

L'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27/2010, come sostituito dall'art. 7 della L.P. n. 19/2016, individua i presupposti legittimanti la partecipazione societaria nel rispetto degli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 24 medesimo della L.P. n. 27/2010.

L'art. 24, comma 4, della stessa L.P. 27/2010 dispone che, allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'art. [20](#) del D.lgs. [n. 175/2016](#), gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'art. 18 (*Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia*),

commi 3-bis e 3-bis 1, della L.P. 1/2005, ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente.

Il fatturato medio annuo di euro 250.000,00 rappresenta pertanto una deroga introdotta dalla normativa provinciale rispetto alla normativa nazionale che invece quantifica il fatturato medio in un milione di euro.

L'art. 7, comma 10, della L.P. n. 19/2016 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) ha stabilito che in prima applicazione, gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuano in via straordinaria una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate.

Per effetto di tale disposizione con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25.09.2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Tenno alla data del 31 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. n. 19/2016 la razionalizzazione periodica prevista dal citato art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1/2005 e dall'art. 24, comma 4, della L.P. 27/2010 è stata effettuata per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20.12.2018 si è quindi provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune di Tenno alla data del 31 dicembre 2017 e si è stabilito di non disporre l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione diretta detenuta dal Comune, rispondendo le stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili e di governance del sistema trentino.

Considerato che la normativa provinciale attribuisce alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie cadenza triennale, non si è ritenuto necessario effettuare l'aggiornamento nel 2019 e 2020, non essendosi registrate variazioni di rilievo nelle partecipazioni possedute;

Richiamato, altresì, il provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020, adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 29.12.2021, esecutiva, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1, dell'art. 24 comma 4, della L.P. 29.12.2010 n. 27 e dell'art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175;

Ricordato che il Consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 31.05.2021 ha manifestato la volontà di pervenire alla dismissione delle partecipazioni societarie detenute nella società Alto Garda Impianti S.r.l., del valore nominale di euro 1.040,00 (pari al 5,20% del capitale sociale), mediante una procedura unitaria di scioglimento con gli altri Comuni soci, causa la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale di cui all'art. 2484, comma 1 punto 2, del codice civile; Preso atto che nel corso del 2022 e del 2023 non si sono verificati eventi tali da rendere necessaria né la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Tenno né l'adozione di un piano ordinario di razionalizzazione, avendo quello adottato con la citata deliberazione consiliare n. 39 del 29.12.2021 validità triennale;

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con propria circolare dd. 12.11.2019 e successivamente con circolari dd. 05.11.2020, dd. 25.10.2021, dd. 29.11.2023 e da ultimo dd. 15.11.2024, è intervenuto sull'argomento, fornendo alcuni elementi orientativi per l'effettuazione della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie e in particolare:

- per quanto attiene l'ambito oggettivo delle partecipazioni oggetto di ricognizione, vanno considerate esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3, c. 1 lett. l) del D. Lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purchè attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica; non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di soggetti non controllati dall'Ente locale;
- la competenza all'adozione del provvedimento è del Consiglio Comunale;
- per quanto attiene al contenuto, la ricognizione deve provvedere alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18, c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24, c. 3 L.P. n. 27/2010) e nel caso individuare un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, mediante l'eventuale emanazione di specifiche prescrizioni di gestione nei confronti della società, oppure la previsione di operazioni straordinarie (fusione, liquidazione e così via) o ancora la dismissione della partecipazione (mediante alienazione o recesso); il programma di

razionalizzazione, accompagnato da un'apposita relazione tecnica, individua specificatamente le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste e stabilisce il termine entro cui è adottata la relazione sulla sua attuazione e sul conseguimento degli obiettivi, anche in termini differenziati rispetto a quanto previsto dall'art. 20, c. 4 del D.Lgs.vo n. 175/2016;

- in merito alla struttura del provvedimento, la Sezione di controllo di Trento della Corte dei Conti, con nota dd. 05.11.2021, prot. n 0002500 ha comunicato, su indicazioni fornite dalla sezione delle Autonomie, che gli schemi da utilizzare per la redazione del provvedimento di ricognizione sono quelli del MEF – Dipartimento del Tesoro; nello specifico vanno utilizzati i modelli emanati da ultimo dal MEF in data 12 novembre 2024;
- il provvedimento adottato dovrà essere trasmesso alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, attraverso l'applicativo ConTE e alla struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs.vo n. 175/2016 costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni, nel momento in cui il sistema sarà aperto per la compilazione e per gli adempimenti di quest'anno;

Nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate, alle indicazioni del Consorzio dei Comuni Trentini, nonché della Sezione di controllo di Trento della Corte dei Conti di Trento, si è provveduto a predisporre la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette alla data del 31.12.2023, utilizzando i dati messi a disposizione da parte del Consorzio dei Comuni Trentini per quanto riguarda le società di sistema Trentino Digitale s.p.a. e Trentino Trasporti s.p.a., quelli a propria disposizione e, se del caso, chiedendoli direttamente alla società stessa;

L'allegato al presente provvedimento risulta pertanto composto dalle schede, debitamente compilate, di cui al citato modello del MEF – Dipartimento del Tesoro, alla data del 31.12.2023; per ogni società partecipata, sia direttamente sia indirettamente (in quest'ultimo caso, purché la partecipazione indiretta sia detenuta attraverso società o altri organismi soggetti a controllo) è stata predisposta l'apposita scheda di rilevazione;

Ciò premesso;

Dato atto che il Comune di Tenno alla data del 31.12.2023 deteneva le seguenti partecipazioni:

- partecipazioni dirette nelle seguenti società:

N	Nome partecipata	Quota di Partecipazione	Servizio
1	ALTO GARDA SERVIZI SPA	0,0224%	Distribuzione gas metano
2	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA	0,5400%	Servizi amministrativi a supporto dell'ente
3	FARMACIE COMUNALI SPA	0,0104%	Farmacia comunale di Tenno
4	GARDA DOLOMITI – AZIENDA PER IL TURISMO SPA	1,6250%	Promozione attività turistica
5	GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL (GESTEL)	6,9843%	Gestione e riscossione entrate locali
6	TRENTINO DIGITALE SPA	0,0073%	Gestione sistemi informatici
7	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,066%	Produzione e distribuzione energia elettrica

e partecipazioni indirette nelle seguenti società detenute attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini S.c:

N.	Nome partecipata	Denominazione società/organismo tramite	Quota di partecipazione detenuta dalla tramite
1	BANCA PER IL TRENTINO	Consorzio dei Comuni	0,0460%

	ALTO ADIGE – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SOC. COOPERATIVA	Trentini	
2	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.	Consorzio dei Comuni Trentini	0,1320%
3	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	Consorzio dei Comuni Trentini	0,0460%

e partecipazioni indirette nelle seguenti società detenute attraverso Farmacie Comunalì s.p.a.:

N.	Nome partecipata	Denominazione società/organismo tramite	Quota di partecipazione detenuta dalla tramite
1	SANIT SERVICE SRL	Farmacie Comunalì spa	85%
2	UNIFARM SPA	Farmacie Comunalì spa	0,6182%

Rilevato che, fra le partecipazioni indirette, si prevede la conferma della razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso della quota detenuta nella Banca per il Trentino Alto Adige Soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo soc. coop.) tramite il Consorzio dei Comuni Trentini (0,045%). L'avviso pubblico esperito dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'alienazione della partecipazione non ha consentito di individuare alcun acquirente; non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini in data 10.05.2023, ha mandato al Consiglio di Amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione, la quale dovrà essere fatta entro il 30.06.2025;

Dato atto che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dal comune;

Rilevato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai criteri e prescrizioni sopra indicati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Visto il parere dell'Organo di revisione prot. n. 674 del 06.02.2025, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 della L.P. 9.12.2015, n. 18.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – TUPS;
- l'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e l'art. 24, comma 4, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (come modificati dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 09.12.2024.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune di Tenno alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1, dell'art. 24 comma 4, della L.P. 29.12.2010 n. 27 e dell'art. 20 del D.lgs. 19.08.2016 n. 175, come accertate nelle schede riunite nell'allegato "A" alla presente deliberazione dalla quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa e contenute nell'allegato "A" non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da quest'Amministrazione, ad esclusione della partecipazione indiretta nella Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa Rurale di Trento), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti attraverso l'apposito applicativo ConTE ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016, costituita presso il MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesori (<https://portaletesoro.mef.gov.it/welcome.wp>);
4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul sito istituzionale del Comune di Tenno al seguente link: <https://www.comune.tenno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Società-partecipate/Provvedimenti/ComunedTenno>;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 59, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Sabrina Priami

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo telematico all'indirizzo:
www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal **17.02.2025** al **27.02.2025**

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

ESECUTIVITA'

- Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario comunale
dott.ssa Sabrina Priami
